

## REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE PRESSO ADR COMPANYY

Articolo 1	Disposizioni generali
Articolo 2	Avvio del procedimento
Articolo 3	Adesione al procedimento
Articolo 4	Nomina del Mediatore
Articolo 5	Primo incontro di mediazione
Articolo 6	Svolgimento della mediazione
Articolo 7	Proposta del Mediatore
Articolo 8	Conclusione del procedimento
Articolo 9	Privacy e riservatezza
Articolo 10	Tariffe ed esenzioni

## Articolo 1 Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di mediazione amministrati dalla ADR Company, in proseguo denominata anche "Organismo". Il Regolamento si applica quando: **a)** le Parti avviano la mediazione volontariamente; **b)** il ricorso alla mediazione è ordinato dal Giudice; **c)** l'obbligo di tentare la mediazione sorge a norma di legge o in forza di clausola contrattuale/statutaria.

*Lingua del procedimento.* La lingua del procedimento è quella dell'istanza di mediazione, salvo diverso accordo tra le Parti.

*Luogo del procedimento.* Il luogo del procedimento è quello indicato nell'istanza di mediazione, salvo diverso accordo tra le Parti.

*Termini e durata del procedimento.* Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 3 (tre) mesi, salva diversa volontà delle Parti. Il termine decorre dalla data di deposito dell'istanza di mediazione presso l'Organismo.

*Assistenza e rappresentanza in mediazione.* Le Parti sono tenute a partecipare al procedimento di mediazione personalmente. Le stesse possono essere assistite da legali e/o consulenti di propria fiducia. Persone diverse dai legali e/o consulenti di fiducia partecipano al procedimento con il consenso di tutte le Parti.

Quando la Parte non partecipa al procedimento di mediazione personalmente, il suo rappresentante dichiara di disporre dei necessari poteri per assumere decisioni in nome e/o per conto della parte rappresentata. Il Mediatore e/o l'Organismo si riservano, comunque, di richiedere al rappresentante, in qualsiasi momento del procedimento, documentazione comprovante il possesso dei poteri dichiarati.

*Comunicazioni.* ADR Company effettua le comunicazioni alle Parti nelle modalità che le stesse dichiarano di preferire. In assenza di indicazioni, l'Organismo invia le comunicazioni nelle modalità ritenute più idonee. In caso di rappresentanza, le comunicazioni sono effettuate al rappresentante, salva diversa volontà della parte rappresentata. L'Organismo non può essere ritenuto responsabile del mancato ricevimento delle comunicazioni nei casi di errata indicazione dei recapiti. E' cura delle Parti informare e/o aggiornare l'Organismo sulle eventuali variazioni dei contatti.

L'invio di documentazione e/o comunicazioni al Mediatore può essere effettuato esclusivamente per il tramite dell'Organismo.

## Articolo 2 Avvio del procedimento

Chi intende avviare un procedimento di mediazione è tenuto a depositare istanza scritta ("**Istanza di mediazione**") presso ADR Company. La Parte istante può scegliere di redigere l'istanza sul [modulo](#) di ADR Company ovvero in forma libera. L'istanza redatta in forma libera dovrà contenere i dati identificativi ed i recapiti della parte istante e suo eventuale rappresentante, i dati identificativi ed i recapiti delle parti da invitare in mediazione, la descrizione della lite con l'indicazione dell'oggetto della controversia e delle proprie ragioni, il consenso al trattamento dati.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità della parte istante e del suo eventuale rappresentante;
2. Copia della ricevuta di pagamento delle spese di avvio e di corrispondenza, effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca: CREDEM

Beneficiario: ADR Company S.r.l.

Causale: Avvio procedimento di mediazione (Parte vs. Controparte)

IBAN: IT 10 X 03032 16300 01000000 5748

3. Copia del provvedimento del Giudice, nel caso in cui sia l'Autorità Giudiziaria a demandare le Parti in mediazione oppure copia del contratto/statuto nel caso in cui la mediazione sia avviata in forza di clausola contrattuale /statutaria;

Si consiglia di non depositare altra documentazione in fase di avvio, che potrà essere prodotta successivamente in mediazione.

La parte istante è tenuta ad indicare la documentazione riservata al solo Mediatore e che, pertanto, non potrà essere consultata dall'altra Parte. In mancanza di indicazioni la documentazione sarà disponibile per la consultazione.

Il deposito dell'istanza di mediazione può essere effettuato in modalità elettronica (*attraverso la piattaforma ODR dell'Organismo, a mezzo PEC e/o E-mail*) oppure *brevi manu* o via posta ordinaria presso una delle sedi

dell'Organismo. ADR Company conferma l'avvenuto deposito dell'istanza a seguito di controllo della sua completezza (*Comunicazione di conferma deposito istanza di mediazione*). Nel caso di istanza incompleta, l'Organismo invita la Parte ad integrare e/o porre rimedio ai rilievi riscontrati (*Comunicazione di riscontro carenze e/o irregolarità*). Soltanto a ricevimento di istanza completa, la stessa potrà considerarsi regolarmente depositata.

### Articolo 3            **Adesione al procedimento**

Chi intende partecipare ad un procedimento di mediazione avviato è tenuto a depositare domanda scritta ("**Domanda di adesione**") presso ADR Company. La parte aderente può scegliere di redigere la domanda di adesione sul [modulo](#) di ADR Company ovvero in forma libera. La domanda redatta in forma libera dovrà contenere i dati identificativi del procedimento a cui si intende aderire, i dati identificativi ed i recapiti della parte aderente e suo eventuale rappresentante, le proprie ragioni ed il consenso al trattamento dati.

Alla domanda di adesione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Copia del documento di identità della parte aderente e del suo eventuale rappresentante;
2. Copia della ricevuta di pagamento delle spese di avvio, effettuato a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate:

Banca: CREDEM  
Beneficiario: ADR Company S.r.l.  
Causale: adesione procedimento di mediazione n....  
IBAN: IT 10 X 03032 16300 01000000 5748

Consigliamo di non depositare altra documentazione in fase di adesione, che potrà essere prodotta successivamente in mediazione.

La parte aderente è tenuta ad indicare la documentazione riservata al solo Mediatore e che, pertanto, non potrà essere consultata dall'altra Parte. In mancanza di indicazioni la documentazione sarà disponibile per la consultazione.

Il deposito della Domanda di adesione e della documentazione ad essa allegata può essere effettuato in modalità elettronica (*attraverso la piattaforma ODR dell'Organismo, a mezzo PEC e/o E-mail*) oppure *brevi manu* o via posta ordinaria presso una delle sedi dell'Organismo. ADR Company conferma l'avvenuto deposito della domanda di adesione (*Comunicazione di conferma deposito domanda di adesione*).

La partecipazione all'incontro di mediazione senza formale domanda di adesione equivale ad adesione tacita.

### Articolo 4            **Nomina del Mediatore**

Il Responsabile dell'Organismo nomina il Mediatore tra i professionisti accreditati presso ADR Company. L'Elenco dei mediatori accreditati è pubblico ed è consultabile sul sito web dell'Organismo ovvero presso le sue sedi.

In assenza di accordo tra le Parti sul Mediatore da nominare, la sua designazione è effettuata dall'Organismo sulla base dei seguenti criteri:

1. Luogo di svolgimento del procedimento;
2. Competenza specialistica del Mediatore (desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta) in relazione al caso specifico;
3. Disponibilità del Mediatore ad assumere l'incarico;

A parità di condizioni si applica il criterio della turnazione.

Il Mediatore designato dichiara la propria indipendenza ed imparzialità in relazione al caso specifico ovvero comunica le circostanze ostative all'accettazione dell'incarico.

Nell'ipotesi di forza maggiore o impossibilità del mediatore nominato a prestare la propria attività, il Responsabile dell'Organismo provvede alla sua sostituzione. Il nominativo del Mediatore è comunicato alle Parti.

### Articolo 5            **Primo incontro di mediazione**

Entro giorni 30 (trenta) dalla data di deposito dell'istanza e salva diversa volontà delle Parti, l'Organismo fissa un incontro di mediazione preliminare per consentire, alle Parti medesime, di decidere, in maniera consapevole ed informata, sulla opportunità di intraprendere, in relazione al caso specifico, un percorso di mediazione.

Durante il primo incontro il Mediatore:

1. verifica la possibilità di svolgere l'incontro in modo effettivo (con la partecipazione delle Parti o di loro rappresentanti muniti dei necessari poteri decisionali);
2. illustra alle Parti le caratteristiche della mediazione e le ragioni del primo incontro, facilitando l'elaborazione di un'analisi costi-benefici di una soluzione conciliativa in relazione al caso specifico;
3. invita le Parti a decidere sulla possibilità di procedere con lo svolgimento della mediazione ed, in caso positivo, concorda termini e modalità. Il consenso delle Parti a procedere può essere reso per iscritto.

Dell'impossibilità di svolgere l'incontro in modo effettivo, il Mediatore ne dà atto nel verbale di mancato accordo.

## Articolo 6 **Svolgimento della mediazione**

La mediazione si svolge in uno o più incontri informali con modalità ritenute più idonee dal Mediatore o concordate con le Parti. Il Mediatore aiuta le Parti ad individuare le questioni controverse, a sviluppare opzioni, a considerare le alternative e cercare, quindi, di raggiungere un accordo. Gli incontri possono avere luogo sia in conferenza personale che in teleconferenza, videoconferenza o altre modalità concordate con il Mediatore e l'Organismo. Il Mediatore sente le Parti congiuntamente e, qualora ne ravvisi l'opportunità, anche in sessioni separate.

Le Parti cooperano in buona fede con il Mediatore fornendo allo stesso tutte le informazioni e documentazione dallo stesso richieste.

*Richieste di sopralluogo.* Il Mediatore può effettuare sopralluoghi su richiesta delle Parti. Per trasferimenti oltre il territorio del comune ove è ubicata la sede dell'Organismo, le relative spese di viaggio sono a carico della Parte richiedente.

*Verbale informale di incontro.* Gli incontri di mediazione possono essere accompagnati dalla redazione, a cura del mediatore, di verbali informali di incontro. Per garantire la riservatezza delle informazioni, nessuna copia dei detti verbali può essere rilasciata alle Parti. La redazione di verbali informali è a discrezione del Mediatore e funge, principalmente, da promemoria per lo stesso.

*Nomina di esperti.* Le Parti possono richiedere all'Organismo la nomina di esperti e/o consulenti per affrontare problematiche di natura tecnico-specialistica. Se richiesto dal mediatore e con il consenso delle Parti, l'esperto può partecipare agli incontri di mediazione al fine di rendere chiarimenti sul proprio elaborato peritale. Le spese degli esperti e/o consulenti sono a carico delle Parti. ADR Company mette a disposizione delle Parti un proprio Albo di Consulenti ed Esperti con relative tariffe.

## Articolo 7 **Proposta del Mediatore**

In qualunque momento del procedimento, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le Parti gliene fanno concorde richiesta.

L'Organismo trasmette la proposta del mediatore alle Parti, le quali fanno pervenire per iscritto entro giorni 7 (sette) e salvo proroghe, l'accettazione, anche parziale, o il rifiuto della proposta medesima. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

Salvo diverso accordo delle Parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle Parti stesse nel corso del procedimento.

## Articolo 8 **Conclusione del procedimento**

*Verbale di Accordo.* Se la conciliazione riesce, il Mediatore forma processo verbale di accordo. Il testo dell'accordo e/o della proposta formulata dal mediatore è allegato al verbale per farne parte integrante dello stesso. Il processo verbale di accordo è sottoscritto dalle Parti, dai loro eventuali assistenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni.

*Verbale di Mancato Accordo.* Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale di mancato accordo. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della mancata partecipazione di una o più Parti al procedimento e delle modalità della loro convocazione. Eventuale proposta formulata dal mediatore è allegata al verbale. Il processo verbale di mancato accordo è sottoscritto dalle parti presenti, dai loro eventuali assistenti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia delle sottoscrizioni o l'impossibilità di sottoscrivere.

Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'Organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che la richiedono. Il processo verbale di accordo è rilasciato alle parti in originale. Il rilascio del verbale è subordinato al pagamento delle spese di mediazione.

Al termine del procedimento a ciascuna parte è consegnata la scheda per la valutazione del servizio di mediazione offerto dall'Organismo.

## Articolo 9 Privacy e riservatezza

Le dichiarazioni e le informazioni da chiunque acquisite durante la mediazione sono coperte da riservatezza. Le dichiarazioni /informazioni assunte dal mediatore nelle sessioni separate hanno carattere confidenziale, salva diversa volontà della parte dichiarante.

L'Organismo effettua il trattamento dei dati, inclusi quelli sensibili e giudiziari, in conformità agli obblighi previsti dalle norme di legge, regolamenti comunitari, nonché in conformità alle prescrizioni dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati raccolti potranno essere accessibili al Ministero della Giustizia per finalità di vigilanza ovvero finalità collegate e/o strumentali alla rilevazione e monitoraggio statistico.

Gli atti del procedimento sono custoditi in modalità cartacea e telematica in apposito fascicolo (fascicolo del procedimento), debitamente registrato e numerato nell'ambito del Registro degli Affari di mediazione (RAM). Le parti hanno diritto di accesso alla propria documentazione depositata e/o a quella della controparte, se non riservata. L'Organismo conserva copia degli atti dei procedimenti trattati per un triennio dalla data della loro conclusione.

## Articolo 10 Tariffe e esenzioni

I costi del servizio di mediazione sono specificati nella *Tabella delle Tariffe*, parte integrante del presente Regolamento (*Allegato 1*) e comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Gli importi indicati nella Tabella si intendono per parte. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, si considerano un'unica parte.

- Le spese di avvio sono indicate in Tabella alla **colonna A** e sono dovute dalla Parte istante al momento del deposito dell'Istanza di mediazione e dalla Parte aderente - al momento della sua adesione al procedimento. Sono, inoltre, a carico delle parti eventuali spese di corrispondenza;
- Le spese di mediazione dipendono dal valore della lite e dall'esito del procedimento e sono indicati in Tabella alla **colonna B**. Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte e solo nei seguenti casi: 1) successo della mediazione (Accordo), 2) insuccesso della mediazione oltre il primo incontro (Mancato Accordo). Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro. Le spese di mediazione non sono dovute dalla Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Il valore della lite è quello indicato nell'istanza di mediazione. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le Parti sulla sua stima, ADR Company decide il valore di riferimento *ai sensi di legge* e lo comunica alle Parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento il valore risulti diverso, l'importo delle spese di mediazione è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Al procedimento si applicano le tariffe in vigore al momento del deposito dell'istanza di mediazione presso l'Organismo.